

STUDIO LEGALE
Avv. Giovanni FALZARANO
82011 AIROLA –BN-
Via Condotto,37
Tel. e fax 0823713136 – 3289654262
mail:avvfalzarano@yahoo.it
PEC :avvgiovannifalzarano@puntopec.it

TRIBUNALE DI BENEVENTO

Sezione Lavoro

RICORSO CAUTELARE D'URGENZA EX ART. 700 c.p.c.

CON RICHIESTA DI PROVVEDIMENTO CAUTELARE INAUDITA

ALTERA PARTE EX ART. 669 SEXIES c.p.c.

IN CORSO DI CAUSA NEL

GIUDIZIO N. 5899/16

GIUDICE DOTT.SSA CLAUDIA CHIARIOTTI

CON RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA EX ART. 151 C.P.C.

Per la prof.ssa Anna Meccariello, nata a Benevento il 15.02.1970 e residente in Airola (BN) alla via Innico Caracciolo n. 8 C.F. MCCNNA70B55A783V ed elettivamente domiciliata in Airola (BN) alla via Condotto 37 presso lo studio dell'avv. Giovanni Falzarano che la rappresenta e difende giusta procura in calce al presente atto (FLZGNN60A02A110F) che dichiara, ai sensi dell'art. 170 c.p.c. e dell'art. 125 1° co, c.p.c. e art. 16 comma 1-bis d. l.vo 31.12.92 n. 546 di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo pec: avvgiovannifalzarano@puntopec.it o al numero di fax 0823713136

Contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in persona del Ministro p.t, viale Trastevere 76, 00153 – Roma domiciliato ex lege presso



l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli in Napoli alla Via A. Diaz n. 11;

MIUR Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, via Ponte della Maddalena, 55 – Napoli, in persona del legale rapp.te p.t. tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli in Napoli alla Via A. Diaz n. 11;;

MIUR - Ambito Territoriale di Benevento, in persona del legale rapp.te p.t., via Ernesto Gramazio (BN), tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli in Napoli alla Via A. Diaz n. 11;

Nonché

Nei confronti di **tutti i controinteressati** assunti per l'anno scolastico 2015/2016 nella fase C del Piano straordinario di assunzione, L. 107/2015, inseriti negli elenchi dei trasferimenti del personale docente di ruolo (seconda fase art. 6 CCN) per i quali, visto l'elevato numero, si chiede, di autorizzare, ex art. 151 c.p.c., la notifica attraverso la pubblicità/pubblicazione a mezzo canali istituzionali.

FATTO

In data 24.11.2016, veniva proposto, dinanzi al Tribunale di Benevento, sezione lavoro, ricorso ex artt. 409 e segg. c.p.c., iscritto al n. r.g. 5899/2016, ed assegnato al Giudice: dott.ssa Claudia Chiariotti.

Nello stesso si esponeva:

- che la prof.ssa Meccariello Anna è docente di scuola secondaria di secondo grado (classe di concorso A019);



-che ha superato il pubblico concorso ordinario a cattedra per esami e titoli per l'accesso al ruolo di appartenenza per la classe di concorso A019 materie giuridiche ed economiche, indetto con D.D.G 01/04/99 per l'accesso al ruolo del personale docente nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado;

-che con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2015, a seguito di proposta di assunzione ricevuta dal MIUR ex Legge n. 107/2015 art. 1 comma 98 lettera c (cd. FASE C provenienti da GAE) , **è stata immessa in ruolo** in qualità di docente di scuola secondaria di secondo grado (classe di concorso A019), con assegnazione per l'anno scolastico 2015/2016 presso **l'I.I.S. “A. Lombardi” di Airola (BN)** (doc.n.1-2-3-4);

-che in virtù dell'obbligo imposto dalla suddetta Legge n. 107 del 2015 (art. 1 comma 108), la ricorrente ha presentato tempestiva e regolare domanda di partecipazione alla mobilità territoriale straordinaria nazionale per la scuola secondaria di secondo grado (A019) esprimendo le preferenze territoriali, disposte secondo l'ordine di precedenza, così come stabilito dal CCNI sulla mobilità 2016/2017 e dalla relativa OM n. 241 del 2016 (doc. n. 5 domanda di mobilità);

-che, ovviamente, la ricorrente ha indicato come prima preferenza l'AMBITO CAMPANIA 0005 ove risiede con la sua famiglia (con due figli minori) (doc. 31), ed ove presta assistenza continuativa ed esclusiva alla madre, affetta da handicap in situazione di gravità ex Legge 104/1992 art. 3 co 3.;



- che con successiva comunicazione (domanda convalidata dall'Usp di Benevento) il MIUR attribuiva alla ricorrente il punteggio pari a 18 punti e di 24 punti per il solo ambito di ricongiungimento al coniuge (BN amb. 04) (doc. n 5) e non ha potuto rivendicare n. 12 punti (3 per ogni anno) per il servizio prestato negli anni scolastici 2007/2008; 2008/2009; 2009/2010; 2010/2011 presso L'I.N.I.P. di Airola (BN), Istituto paritario, poiché servizio non previsto nelle note Comuni dell'O.M. e del CCNI firmato (doc. n. 6) ;
- che viceversa, tale servizio veniva riconosciuto ad altri colleghi come da dichiarazioni degli stessi USP di competenza (doc. n. 7);
- che in data 13 agosto 2016 l'istante si vedeva recapitare comunicazione del MIUR con la quale alla stessa veniva assegnata come sede definitiva l'AMBITO 0001 VENETO e venivano pubblicati gli elenchi trasferimenti (doc. n. 8 e 8 bis) ;
- che in data 26 agosto 2016, la ricorrente, impugnando il provvedimento presentava richiesta di tentativo obbligatorio di conciliazione, che l'Amministrazione ha completamente disatteso (doc. 9-10-11-12);
- che, successivamente, in data 25 settembre presentava atto di sollecito (doc. 13-14-15-16), anch'esso rimasto senza riscontro alcuno;
- che, a seguito, di comunicazione del 31.8.16, l'Amministrazione comunicava la sede di servizio, ovvero VRISO16005 I.I.S. "Calabrese-Levi" di San Pietro in Cariano (Verona) (ambito VEN 01) (doc. 17);
- che, in data 19 settembre u.s., a seguito delle operazioni di *utilizzazioni* interprovinciali di cui al CCNI del 15 giugno 2016 , la ricorrente (soltanto)



per il corrente anno scolastico veniva stata assegnata presso l'Istituto "Lombardi" di Airola (BN), ove ora appunto presta servizio (doc.n.18);

-che l'assegnazione definitiva dell'istante all'AMBITO Veneto 0001 (Verona) è ingiusta ed illegittima;

-che, infatti, è interesse oltre che diritto della ricorrente ad essere assegnata definitivamente all'AMBITO 05 della Provincia di Benevento;

Tanto premesso la prof.ssa Anna Meccariello come sopra rappresentata e difesa

Ricorreva

All.mo Sig. Giudice adito per sentire dichiarare il suo diritto al riconoscimento della sede definitiva nell'Ambito 05 della Provincia di Benevento per i seguenti

MOTIVI

1) ILLEGITTIMO MANCATO RICONOSCIMENTO DEI PUNTI PER IL SERVIZIO PRESTATO PRESSO LA SCUOLA PARITARIA " INIP" di Airola (Violazione della Legge n. 62 del 2000 e della Legge n.333/2001).

La ricorrente ha prestato regolare servizio negli anni scolastici 2007/2008; 2008/2009; 2009/2010; 2010/2011 presso la scuola paritaria INIP di Airola (BN) , ente regolarmente riconosciuto autorizzato (L.R. D.M. 21/6/86 Paritario D.M. 28.02.2001) e che rispetta gli obiettivi e gli standard fissati dal sistema pubblico di istruzione (doc. n. 19-20).



Da qui il suo diritto al riconoscimento di ulteriori punti 12 (3 per ogni anno) ai fini della mobilità territoriale straordinaria con disapplicazione del CCNI sulla mobilità dell' 8 aprile 2016 (NOTE COMUNI alle Tabelle dei Trasferimenti) laddove, in violazione delle norme vigenti in materia (Legge n. 62 del 2000 e Legge n.333/2001) prevede che "il servizio prestato presso le scuole paritarie non è valutabile" (doc. n. 6).

Infatti, l'art. 2 comma 2 della Legge n. 333 del 2001 (di conversione del DL 255 del 2001) prevede espressamente che : " *I servizi di insegnamento prestati dal 1 settembre del 2000 nelle scuole paritarie di cui alla Legge 10 marzo 2000 n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato presso le scuole statali*".

L'ordinamento quindi riconosce l'equiparazione ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 62 del 2000 (" *Norme per la parità scolastica e disposizione sul diritto allo studio e all'istruzione*") in favore di quelle scuole non statali che ne fanno richiesta e che sono in possesso dei prescritti requisiti e che si impegnino altresì a dare attuazione alle prescrizioni volte ad assicurare i requisiti di qualità e di efficacia dell'offerta formativa (come l'Istituto scolastico ove la ricorrente ha prestato servizio).

Tale normativa nazionale, discende dal "Principio di non discriminazione" di matrice europea, sancito nella clausola 4 della direttiva 1999/70/CE, oltre che derivare dal fondamentale principio di uguaglianza sancito nella nostra Costituzione.



Tra l'altro, il decreto n. 255/2001, convertito in legge 153/2001, statuiva, espressamente, la pari dignità (anche relativamente al punteggio), dei due tipi di servizio prestato all'interno del sistema nazionale di istruzione.

Ne consegue che le NOTE COMUNI alle Tabelle dei Trasferimenti di cui al CCNI dell' 8 aprile 2016, laddove non valuta il servizio prestato presso le scuole paritarie, contrasta palesemente con le norme di cui sopra e , pertanto, ai sensi dell'art. 1418 e 1419 C.c. e dell'art. 40 comma 1 ult. Cpv e comma 3 quinquies del d.lgs. 165 del 2001 , detta disposizione allegata al CCNI va disapplicata con affermazione del diritto della ricorrente al riconoscimento nella graduatoria di mobilità del servizio reso negli anni scolastici 2007/2008; 2008/2009; 2009/2010; 2010/2011 (si veda in tal senso tra le altre, su caso identico, Tribunale di Napoli del 31 agosto 2016 oltre Tribunale di Caltagirone del 11.07.16, Tribunale di Milano del 20.07.16 che si allegano (doc. n. 21-22-23) con conseguente illegittimità della sede ad essa assegnata in base ad un errato punteggio. La suddetta previsione ha causato la perdita di ben 12 punti con gravi ed evidenti ripercussioni sul trasferimento. Sul punto non possono residuare dubbi, perché, oltre alle recenti pronunce giurisprudenziali, si sono espressi, in precedenza, Tribunali sia amministrativi che ordinari. Ricordiamo, all'uopo, la sentenza del Consiglio di Stato n. 1102/2002 che ha riconosciuto che i servizi di insegnamento prestati nelle scuole paritarie dal 1.9.2000 devono essere valutati nella stessa misura del servizio prestato nelle scuole statali. Nell'ambito della giurisprudenza del lavoro ricordiamo la sentenza del Tribunale di Rimini n. 64/2014.



Recentemente anche il Tribunale del Lavoro di Livorno si è espresso in tal senso, condannando il MIUR a “valutare, nella graduatoria per la mobilità a.s. 2016/17 e seguenti, il servizio di insegnamento svolto dal ricorrente in Istituto scolastico paritario” con l’attribuzione del relativo punteggio. Il mancato riconoscimento del servizio svolto nelle scuole paritarie viola la normativa primaria di riferimento che impone di valutarlo “nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”.

Con tale pronuncia, il Tribunale di Livorno ritiene illegittimo il CCNI sottoscritto per la mobilità, evidenziando come le disposizioni in esso contenute “non possono autorizzare, in quanto in contrasto con le disposizioni di legge, una lettura che finirebbe per disapplicare la equiparazione dei servizi pre-ruolo normativamente canonizzata” e specificando a chiare lettere che “diversamente opinando, d’altronde, si perverrebbe ad una interpretazione della vigente normativa senz’altro contraria ai principi di eguaglianza e d’imparzialità della p.a. (artt.3 e 97 Cost.), non essendovi ragione per discriminare, sia in sede di formazione di graduatorie che ai fini della mobilità, tra servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche”.

“Il mancato riconoscimento del servizio svolto nelle scuole paritarie viola la normativa primaria di riferimento che impone di valutarlo “nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”.



All'uopo va ulteriormente evidenziato che il medesimo servizio svolto in scuole paritarie va riconosciuto, come già affermato dalla Ragioneria generale dello Stato, anche ai fini della ricostruzione della carriera ex artt. 360 comma 6 e 485 del D. Lgs. 297/74. Difatti, ritenendo giusto l'operato dell'amministrazione, si giungerebbe ad un'interpretazione della normativa vigente, contraria ai principi di uguaglianza e di imparzialità della pubblica amministrazione, non essendovi ragione di discriminare sia in sede di mobilità che di ricostruzione di carriera, i servizi prestati in istituti paritari, avendo gli stessi, per legge, medesima dignità e medesime caratteristiche.

2) ERRONEO/ILLEGITTIMO MANCATO RICONOSCI-MENTO DELLA PRECEDENZA ex Legge 104/1992 PER L' ASSISTENZA ALLA MADRE CON HANDICAP GRAVE. Nullità del CCNI sulla mobilità del 8 aprile 2016 -art. 13 punto 5- per Violazione dalla Legge 104 del 1992.

La ricorrente presta in via esclusiva e continuativa assistenza alla madre, Della Ratta Lucia, affetta da *handicap* in situazione di gravità (doc. 24).

Gli altri componenti della famiglia, Meccariello Bartolomeo, padre dell'istante, e Meccariello Caterina , sorella dell'istante, sono oggettivamente impossibilitati a prestare il suddetto penoso compito. Il primo per evidenti motivi di età (ha anni 85) oltre che di salute (doc. ti n. 25-26-27), la seconda per motivi di lavoro.

Da qui il diritto della ricorrente al riconoscimento della *precedenza* nella procedura di mobilità territoriale di che trattasi. Precedenza ingiustamente



negata in applicazione del CCNI sulla mobilità del 8 aprile 2016 (art. 13 punto 5) che, invece, va dichiarato nullo e/o comunque va disapplicato.

In tale previsione è contenuta una evidente, illegittima ed ingiustificata disparità di trattamento allorquando prevede “*successivamente tale precedenza viene riconosciuta per assistenza al coniuge e, limitatamente alla fase A al solo figlio individuato come referente unico che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità*”. Di fatto tale previsione consentiva solo ai partecipanti alla fase A la possibilità di usufruire di tale precedenza, escludendo la fase C, cui la ricorrente ha partecipato. Tale disposizione, oltre ad essere violativa di norme imperative, è ingiustificata, illegittima e in contrasto con il principio di uguaglianza sancito dalla nostra Costituzione.

Difatti, la suddetta disposizione contrattuale laddove esclude la *precedenza nei trasferimenti interprovinciali* per i docenti che assistono il genitore con *handicap grave*, è senza dubbio apertamente violativa della norma imperativa prevista dall'art. 33 comma 5 della Legge 104 del 1992 e quindi è da ritenersi nulla ex art. 1418 C.c. e, pertanto, va disapplicata.

Infatti, la legge 104 del 1992 nel garantire il rispetto della dignità umana della persona con *handicap* e nel garantire altresì la sua assistenza, prevede espressamente che il lavoratore pubblico o privato che assiste con continuità il coniuge o un parente o affine entro il secondo grado con *handicap* in situazione di gravità ha diritto, ove possibile, di scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere.



Nella procedura dei *trasferimenti* detta agevolazione ovviamente comporta il diritto di *precedenza* rispetto agli altri aspiranti.

Pertanto, la limitazione di cui al CCNI sulla mobilità operata in aperta violazione della Legge 104 del 1992 (che tutela il diritto anche costituzionalmente garantito dei portatori di *handicap* ad essere facilitati nel ricevere assistenza) è senza dubbio irragionevole.

Né esiste alcuna concreta e tanto meno stringente esigenza organizzativa che possa in qualche modo giustificare detta (illegittima) limitazione. Difatti la stessa veniva trasferita a ben 900 Km dalla propria abitazione in una provincia che contava ben 15 esuberi nella medesima classe di concorso (doc. 28).

Ne consegue che ai sensi dell'art. 1418 del Codice Civile deve dichiararsi la nullità parziale del CCNI sulla mobilità 2015/2016 del 8 aprile 2016 (art. 13 punto 5) per contrasto con norma imperativa di legge , laddove solo nei trasferimenti interprovinciali nega il diritto di precedenza a coloro che assistono il proprio genitore, affetto da handicap grave (si veda in tal senso Tribunale di Pesaro n. 320 del 2005, Sentenza del Tribunale di Frosinone n. 802 del 14 luglio del 2016 (doc.n.29). Ordinanza del Tribunale di Frosinone R.G. n. 2379/2015 del 22 ottobre 2015, Tribunale di Taranto ord. del 13 agosto 2013 e del 15 settembre 2015, Tribunale di Lecce ord. del 13 luglio del 2008 confermata con sentenza del 10 luglio del 2009).

Alla ricorrente, quindi, andava e va riconosciuta la *precedenza* ex legge 104 del 1992 nelle operazioni di mobilità di che trattasi con conseguente



illegittimità della sede definitiva (AMBITO 01 DI VERONA) assegnata all'istante senza il suddetto riconoscimento.

3) DISPARITA' DI TRATTAMENTO (e VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA, TRASPARENZA e MERITO artt. 3, 51 e 97 Cost.) tra gli aspiranti inseriti nelle GAE per il superamento del concorso a cattedra 1999/2000- tra cui e come appunto la ricorrente- e gli idonei del concorso 2012 inseriti nella c.d. graduatoria di merito con ingiusta priorità di questi ultimi.

L'errato calcolo del punteggio e l'ingiusto non riconoscimento della precedenza ex legge 104 del 1992 di cui ai punti 1 e 2 di cui sopra ha comportato senza dubbio l'assegnazione di una sede del tutto ingiusta (**oltre che mai richiesta**, ed in aperta violazione di norme imperative) alla ricorrente che, laddove le fosse stato attribuito il giusto punteggio e le fosse stata riconosciuta la *precedenza* , sarebbe stata assegnata ad altro ambito, ovviamente, più favorevole,.

Ma vi è di più!

Scorrendo l'elenco dei trasferimenti effettuati nell'ambito 05 della Provincia di Benevento (prima preferenza ovviamente indicata dall'istante) e fatte salve le precedenze inerenti lo stato di salute, si evidenzia che alcuni docenti che hanno ottenuto l'assegnazione in detta Provincia (docenti di cui al concorso del 2012), in effetti vantano un punteggio inferiore a quello della ricorrente che , pertanto, aveva ed ha diritto ad occupare un posto nella propria provincia (conf.ta doc. n.14 elenco dei trasferimenti tra i quali si



evidenziano i docenti suddetti che qui si abbiano per integralmente riportati e trascritti). Stessa situazione va ravvisata negli altri ambiti della provincia di Benevento e delle altre province della regione Campania indicata dalla ricorrente con priorità (conf.ta doc. n. 8 bis elenchi).

In sostanza è avvenuto che, in violazione dell'art. 1 comma 100 e 108 della Legge 107 del 2015, il CCNI sulla mobilità del 8 aprile 2016 e la relativa O.M. 241 del 2016 di sua attuazione hanno introdotto una disparità di trattamento tra i docenti provenienti dalle GM del Concorso del 2012 e quelli, come la deducente, provenienti dalle GAE peraltro anche loro vincitori di concorso e ciò sin dal 1999, e ciò a vantaggio dei primi ai quali soltanto è stato consentito di escludersi dalla mobilità obbligatoria su ambiti nazionali, confermando la sede provvisoria, addirittura provinciale, assegnata lo scorso anno .

Il MIUR ha quindi, di fatto, illegittimamente accantonato dei posti in favore dei vincitori del concorso del 2012 e ciò in palese violazione del principio di eguaglianza sostanziale di cui all'art. 3 Cost., oltre che in violazione dell'art. 51 della Costituzione che prevede il sacrosanto principio del merito, e dell'art. 97 della Cost che impone imparzialità e buon andamento.

Ed infatti nell'art. 6 del CCNI del 2006 (approvato con la citata O.M.) punto n. 2 sottofase 3 , indicata come fase B della mobilità , si legge che gli *"assunti nell'a.s. 15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012, indicheranno*



l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia.....", mentre per gli
*"..... Assunti nell'a.s. 15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16,
 provenienti da GAE"* È riservata la FASE C prevedendosi che
 costoro".....*parteciperanno a mobilità territoriale....."* .

In tal modo , solo ai primi provenienti da GM concorso 2012 (e cioè da un concorso successivo a quello superato dalla ricorrente anch'esso concorso su base regionale) è stata assicurata la scelta sui posti disponibili in ambito provinciale, mentre i secondi (tra cui la ricorrente) abilitati e vincitori di concorso su base regionale dal 1999, e per di più con punteggio di graduatoria superiore, sono stati costretti a richiedere una sede tra gli ambiti territoriali a livello nazionale , concorrendo nella sede provinciale indicata per prima, solo in via subordinata rispetto ai primi e ciò addirittura indipendentemente dal punteggio posseduto ai fini della mobilità.

Quanto sopra in violazione anche dell'art. 1 comma 100 e 108 (modificato dal DL 29 marzo 2016 n. 42 che non prevede alcuna distinzione tra i docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016 per i trasferimenti interprovinciali) nonché del comma 73 che ha previsto l'applicazione della disciplina preesistente della mobilità ordinaria (con permanenza nella provincia di immissione in ruolo) solo per gli assunti in fase Zero ed A e non anche per gli idonei al Concorso 2012.

La grave ingiustizia di tale sistema ha comportato che gli insegnanti in età più avanzata e già vincitori di concorso nel 2000 ed inseriti in GAE da molti anni per di più con una famiglia alle spalle (come l'istante), sono



costretti a trasferirsi anche a ben 900 KM (come appunto l'istante) sacrificando e disgregando le loro famiglie, mentre insegnanti anche molto più giovani e magari ancora senza una propria famiglia , risultati idonei soltanto successivamente con il concorso del 2012, insegnano nella propria provincia.

In sostanza è ingiustamente e paradossalmente avvenuto che le diverse fasi della mobilità hanno sovvertito l'ordine di merito che regola le graduatorie finalizzate ai movimenti per la mobilità , con la conseguenza che hanno ottenuto il trasferimento per mobilità insegnanti con punteggi bassissimi a scapito di quelli con punteggi notevolmente più alti con palese violazione dell'art. 97 della Costituzione che impone imparzialità e trasparenza (si veda l'elenco dei trasferimenti - doc. n. 8 bis).

Al riguardo, si evidenzia che il **TAR LAZIO (con ordinanza del 14.7.16) si è già pronunciato sull'illegittimità dell'O.M. n. 241 del 2016 proprio laddove ha consentito agli idonei al Concorso del 2012 di partecipare al programma nazionale di mobilità confermando la sede di titolarità nella provincia in cui avevano avuto l'assegnazione provvisoria , negando tale possibilità ai neo assunti da GAE fase C (doc. 30) .**

Infine, occorre evidenziare che sul punto l'art. 1 comma 100 della Legge 107 del 2015 prevede lo scorrimento di tutte le iscrizioni nelle graduatorie e, poi, "*dando priorità ai soggetti di cui al comma 96 della lettera a*".



Pertanto , detta norma così come quella di cui al comma 108 , va interpretata secondo i principi della costituzione (art. 3, 51 e 97) nel senso che si sarebbe dovuto procedere scorrendo entrambe le graduatorie GM e GAE e, poi, solo a parità di punteggio , semmai dare la prevalenza agli iscritti in GM sugli iscritti in GAE. Una diversa interpretazione comporterebbe il dare applicazione al criterio della c.d. CODA , già riconosciuta incostituzionale con sentenza n. 41 del 2011, perché apertamente violativa dei sacrosanti principi di uguaglianza e di merito.

Del resto il contratto integrativo della mobilità professionale e territoriale, la conseguente procedura amministrativa di movimento dei docenti coinvolti disciplinata dalla ordinanza Miur impugnata, espressione del contratto, è stata inaccettabile, **ha concesso favori e privilegi abnormi, con gravissima deroga della legge.** Inoltre i sindacati si sono pubblicamente onorati di aver confezionato un contratto integrativo della mobilità differente e contrario a quanto la stessa legge n. 107/2016 aveva previsto, dunque una mobilità che già di per sé violava la legge!

Va, inoltre, rappresentato che l'art. 398 comma 1 del T.U. (che non è affatto derogato dalla Legge n.107/2015) impone la natura provinciale dei ruoli del personale docente.

Inoltre, è stato dimostrato come i neo assunti da GAE siano stati ingiustamente scavalcati e subordinati sostanzialmente a tutti, con gravissima disparità di trattamento, senza il rigoroso rispetto delle norme di legge (anche contro le stesse disposizioni della Legge 107/2015) e il rispetto della loro



posizione lavorativa, corrispondente all'inserimento pluriennale nella Gae provinciale ed espressa dal punteggio, nonché contraddittoriamente rispetto alla già avvenuta incardinazione dei ricorrenti nelle sedi assegnate.

Nel contemperamento degli interessi invece di dare la precedenza all'imparzialità e al buon andamento, sono stati evidentemente privilegiati esclusivamente alcuni docenti a discapito di altri, il **soddisfacimento delle esigenze personali e familiari di alcuni docenti a discapito di altri.**

Ne consegue che, nella non creduta ipotesi in cui si interpreti diversamente la Legge 107/2015 (in particolare l'art. 1 comma 100 e 108), allora certamente si deve eccepire il difetto di legittimità costituzionale della norma, nonché della O.M. n. 241 del 2016 (peraltro già sospesa dal TAR Lazio proprio in relazione alla disparità di trattamento tra le GM e le GAE) per violazione dei principi di uguaglianza sostanziale (art. 3 Cost.) ; del principio fondamentale del diritto di accesso al lavoro (art. 4 Cost.) ; del diritto ad una retribuzione proporzionata ed adeguata (art. 36 Cost) , al riguardo basti pensare che la ricorrente a seguito del trasferimento sarebbe costretta a spendere praticamente l'intera retribuzione solo per il suo mantenimento fuori casa; del principio di accesso ai pubblici uffici per merito (art. 51 Cost) , e dei principi di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 della Cost..

**4) MANCATO RISPETTO DELLE FASI DELLA MOBILITA'-
VIOLAZIONE dell'art. 6 del CCNI sulla mobilità del 8 aprile 2016 -
erronea assegnazione di posti su *ambito*, per i quali è stata espressa la**



preferenza della ricorrente con priorità rispetto a quello assegnatale, a candidati della fase successiva D che, invece, avrebbero dovuto partecipare alla procedura di mobilità nei limiti dei posti vacanti e disponibili a conclusione della FASE C.

Dal riepilogo complessivo dei movimenti relativi alla mobilità del personale docente della classe di concorso di cui si parla è emerso con chiarezza che su alcuni *ambiti* (scelti dai docenti della FASE C tra cui appunto l'istante) sono stati ingiustamente ed illegittimamente trasferiti docenti appartenenti alla fase successiva ed inferiore (la FASE D).

In particolare, nella fattispecie è avvenuto che l'Ambito di Napoli Campania 0013 (inserito dalla ricorrente con priorità rispetto a quello assegnatole) è stato assegnato al docente Sig. Fontana Oreste Fabio, che ha partecipato alla FASE D successiva ed inferiore alla FASE C cui ha partecipato, appunto, la ricorrente (conf.ta elenchi doc. n. 8 bis)).

Ciò ha comportato e comporta un evidente ulteriore vizio della procedura di mobilità e del trasferimento operato, ai danni della ricorrente, nell'ambito della Provincia di Verona (tra l'altro mai richiesto).

Difatti, vi è una palese violazione dell'art. 6 del CCNI sulla mobilità del 8 aprile 2016 che prevede inequivocabilmente che "*Le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocano in quattro distinte fasi*" (A, B, C e D) e, per la predetta FASE D dei trasferimenti, prevede che la stessa si doveva svolgere "nei limiti dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti".



E' dunque evidente il contrasto con la disciplina illustrata operato dal MIUR che ha del tutto illegittimamente assegnato l'Ambito di Napoli 0013(richiesto dalla ricorrente tra le prime preferenze) ad un docente della fase successiva (FASE D) ed inferiore rispetto alla fase dell'istante (FASE C).

Del resto la *ratio* della norma contrattuale di cui sopra si rinviene anche nella circostanza che i docenti che avevano diritto a partecipare alla FASE D (tra cui quelli del Concorso del 2012) sono proprio quelli già favoriti (con la permanenza nella provincia di immissione in ruolo) nelle precedenti fasi della mobilità (A e B) rispetto a quelli provenienti dalle graduatorie ad esaurimento (come la ricorrente). Detta norma, pertanto, ha previsto e prevede che una volta che i predetti docenti (di cui alla FASE D) decidano di presentare domanda per altra provincia partecipano alla procedura di mobilità in una fase successiva (fase D appunto) rispetto a quella dei docenti, come la ricorrente, coinvolti obbligatoriamente nella procedura di mobilità nazionale (fase C) . E' evidente che i trasferimenti sono stati effettuati attraverso un sistema informatico il cui algoritmo è rimasto sconosciuto, nonostante le numerose richieste di pubblicazione da parte delle organizzazioni sindacali, criticato per mancanza di trasparenza ed efficienza.

VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI TRASPARENZA (LEGGE 241/90) E DI CONCILIAZIONE (ART. 135 CCNL)

Ai numerosi errori e violazioni, poste in essere dall'Amministrazione, vanno aggiunti il mancato rispetto di ogni norma in materia di trasparenza. Tutta la



procedura in questione è stata gestita in assenza di contraddittorio e di motivazione. La ricorrente si è vista pervenire solo una scarna mail nella quale si comunicava che era stata traferita in un ambito mai richiesto, senza che fossero esplicitate le motivazioni o le ragioni. La ricorrente presentava, nei termini previsti, Istanza di Conciliazione ex art. 135 CCNL del comparto –Scuola richiamato dall’art. 17 del CCNI mobilità del 2016, attivando la relativa procedura. Viceversa, la ricorrente si è trovata in presenza di qualsivoglia attività cui l’amministrazione era tenuta, nel rispetto delle regole stabilite nella stessa normativa sulla mobilità. E’, dunque, evidente non solo il mancato rispetto delle regole sul contraddittorio contenute nell’art.135 CCNL, ma è altrettanto evidente la violazione della normativa in materia di trasparenza amministrativa e segnatamente della legge 241/90 che prevede che ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l’organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi e del personale, deve essere motivato, e la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione.

L’intera procedura risulta anche irregolare per aperta violazione del D. Lgs 82/2015, Codice dell’Amministrazione Digitale che prescrive le modalità di comunicazione con la p.a. al fine di garantire la certezza giuridica della conoscibilità, visto che il provvedimento di trasferimento è stato comunicato a mezzo di semplice posta elettronica ordinaria e non attraverso il Portale di



istanze on line così come era stato previsto dall'art. 6 comma 2 dell'O.M. sulla mobilità.

Pertanto, per tutto quanto sopra esposto ed eccetto il trasferimento operato ai danni della ricorrente nell'AMBITO del Veneto 001 (Verona) è illegittimo perché avvenuto:

- su illegittimo/errato punteggio assegnato alla ricorrente;
- con l'ingiusto non riconoscimento della *precedenza* ex Legge 104 del 1992;
- nonchè con applicazione di palese ed illogica disparità di trattamento operata dal MIUR tra gli idonei del concorso 2012 e gli aspiranti provenienti da GAE vincitori di concorso su base regionale già dal 1999, come la ricorrente, ai danni di questi ultimi;
- ed , infine, in violazione delle FASI della mobilità così come stabilite dall'art. 6 del CCNI sulla mobilità

La ricorrente, quindi, chiedeva l'accoglimento delle seguenti

Conclusioni

Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria azione ed eccezione rigettata e previa parziale disapplicazione del CCNI dell' 8 aprile 2016 e dell'O.M. n. 241 del 2016, nelle parti sopra evidenziate, accertare l'illegittimità del trasferimento della ricorrente nell'Ambito Veneto 01 (Provincia di Verona), e, per l'effetto:



1) dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere il trasferimento nell'ambito 05 della Provincia di Benevento con condanna delle Amministrazioni resistenti ad effettuare il suddetto trasferimento con adozione di tutti i provvedimenti necessari anche riguardo all'aggiornamento del punteggio ed al riconoscimento del diritto di precedenza;

2) In via subordinata, dichiarare il diritto della stessa ad ottenere il trasferimento negli altri ambiti della Provincia di Benevento o di altre province della Regione Campania, o di regioni vicine comunque nell'ordine di cui alla domanda di mobilità della ricorrente, con condanna delle Amministrazioni resistenti ad effettuare il suddetto trasferimento con l'adozione di tutti i provvedimenti necessari anche riguardo all'aggiornamento del punteggio ed al riconoscimento del diritto di precedenza;

3) In via ulteriormente subordinata, sollevare incidente di costituzionalità dell'art. 1 comma 100 e 108 della Legge 107 del 2015 per contrasto con gli artt. 3,4,36, 51 e 97 della Costituzione.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari.

Veniva depositata la seguente documentazione:

- 1) comunicazione proposta di assunzione
- 2) perfezionamento proposta di assunzione
- 3) contratto tempo indeterminato
- 4) accettazione contratto
- 5) domanda di mobilità, e relativa convalida
- 6) Stralcio CCNI dell'8.4.16
- 7) Comunicazione Usp Caserta
- 8) Comunicazione trasferimento 13.8.16 – 8 bis) stralcio elenchi trasferimenti.



- 9) Richiesta tentativo di conciliazione
- 10) Ricevuta protocollo USP Benevento
- 11) Ricevuta protocollo MIUR
- 12) Ricevuta di avvenuta consegna US RNapoli
- 13) Sollecito conciliazione
- 14) Ricevuta protocollo USP Benevento
- 15) Ricevuta protocollo MIUR
- 16) Ricevuta di avvenuta consegna USRNapoli
- 17) Comunicazione sede di servizio
- 18) Provvedimento di Utilizzazione Interprovinciale USP BN
- 19) USP BN dati INIP
- 20) Servizio paritarie
- 21) Ordinanza Tribunale Napoli 31.8.16
- 22) Ordinanza Tribunale Caltagirone 11.7.16
- 23) Ordinanza Tribunale Milano 20.7.16
- 24) Verbale ex lege 104/92
- 25) Dichiarazione personale disabile e documento di riconoscimento
- 26) Dichiarazione coniuge e relativo verbale d'invalidità e documento di riconoscimento
- 27) Dichiarazione figlia e relativo documento d'identità
- 28) Dati esubero USP Verona relative all'anno 2016/2017
- 29) Sentenza Tribunale di Frosinone n. 802/16
- 30) Ordinanza TAR Lazio 14.7.16
- 31) Dichiarazione esistenza figli
- 32) Copia documento identità ricorrente

Veniva avanzata richiesta di autorizzazione alla notifica ai sensi dell'art. 151

C.pc., in considerazione del rilevante numero dei controinteressati e dei

docenti di cui al Concorso del 2012, mediante la pubblicazione del ricorso

nei siti istituzionali.

- **La causa veniva fissata per l'udienza del 6.3.17.**
- **Si costituiva in giudizio l'Amministrazione resistente, mediante deposito di memoria difensiva.**



- **A tale udienza il Giudice autorizzava la notifica ai controinteressati ai sensi dell'art. 151 c.p.c e rinviava, all'uopo, all'udienza del 15.05.17.**

Tanto premesso in fatto ed in diritto, che costituisce parte integrante della presente istanza, e per le suesposte motivazioni, si propone

**ISTANZA CAUTELARE D'URGENZA EX ART. 700 c.p.c.
CON RICHIESTA DI PROVVEDIMENTO CAUTELARE INAUDITA
ALTERA PARTE ex ART. 669 SEXIES c.p.c.**

SUL FUMUS BONI IURIS E SUL PERICULUM IN MORA

In relazione alla richiesta di provvedimento di carattere cautelare è noto che i presupposti fondamentali per la concessione di un provvedimento d'urgenza sono la verosimile fondatezza della domanda (*fumus boni iuris*) ed il fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile (*periculum in mora*).

Quanto al *fumus boni iuris*, sulla base della argomentazioni innanzi esposte, che qui si richiamano integralmente, risulta, con evidenza, la fondatezza della domanda della ricorrente.

Ai fini dell'accoglimento della domanda di carattere cautelare si evidenzia, altresì, la sussistenza del requisito del *periculum in mora*.

Si può infatti ritenere che **nel caso di specie vi sia un concreto rischio che le ragioni dell'esponente subiscano un serio pregiudizio ove questa sia costretta ad attendere l'esito del giudizio di cognizione ordinario**, i cui tempi, chiaramente, contrastano con il diritto per la cui tutela si agisce in giudizio.

Le ragioni e i presupposti del richiesto provvedimento cautelare sono del tutto evidenti: il trasferimento di parte ricorrente presso la sede illegittimamente assegnata, data la notevole distanza della stessa dal luogo di residenza (ben



900 km), avrà effetti fortemente negativi sulla condizione personale e familiare della docente, costretta ad abbandonare la propria famiglia, con evidente disgregazione familiare e peggioramento anche delle condizioni economiche (dovendo parte ricorrente provvedere all'affitto di un'ulteriore abitazione nel luogo di assegnazione, alle spese di vitto e alle spese di viaggio per poter raggiungere periodicamente i propri cari).

L'assoluta necessità, per parte ricorrente, di avere un immediato provvedimento giudiziario discende, peraltro, anche dalla considerazione che con il cd. Piano di assunzioni straordinario il legislatore ha inteso coprire tutti i posti disponibili con vincolo triennale, sicché per il futuro non sarà possibile ottenere il trasferimento nella sede spettante prima di un triennio. Vi è pertanto il concreto rischio di vedersi definitivamente privata del diritto ad ottenere la corretta sede di assegnazione.

Oltretutto, anche laddove venisse meno il vincolo triennale, la stessa sarebbe costretta a subire ulteriori pregiudizi gravi ed irreparabili, poiché non potrebbe partecipare alla imminente mobilità provinciale ma solo a quella interprovinciale, entrambe previste per il prossimo aprile 2017. Questo causerebbe ulteriori danni irreparabili poiché la mobilità provinciale precede quella interprovinciale, e gode della possibilità di usufruire di precedenza differenti. Quindi i docenti che partecipano alla mobilità interprovinciale partecipano solo ai posti che, eventualmente, dovessero residuare da quella provinciale, con notevole perdita di chance. E' di tutta evidenza che, concluse le attuali procedure di mobilità, l'Amministrazione avrà provveduto alla stabilizzazione dei trasferimenti cui la ricorrente non potrà più accedere se non tardivamente. Questo, come detto, determinerebbe un ulteriore grave pregiudizio per la ricorrente ed un danno imminente ed irreparabile.

In conclusione deve ritenersi che la misura cautelare richiesta sia diretta a tutelare diritti costituzionalmente garantiti, di natura non patrimoniale, la cui lesione non essendo suscettibile di adeguata tutela nella forma dell'equivalente monetario, integra pertanto un danno grave e irreparabile.



Inoltre, sempre con riguardo al *periculum in mora*, il Tribunale di Parma con decisione del 26/1/2017 ha affermato che l'assegnazione illegittima di una sede a 800 chilometri, dove la docente dovrà rimanere tre anni, costituisce un danno alla vita personale o familiare non riparabile per equivalente.

Il Tribunale di Ravenna, invece, con ordinanza del 4.2.17 ha del resto aggiunto che il *periculum in mora* è *in re ipsa*: ***Il trasferimento del lavoratore pubblico dipendente a centinaia e centinaia di chilometri da casa, dagli affetti, dalle necessità familiari rappresenta un pregiudizio anche alla sfera non patrimoniale e reddituale del lavoratore.***

In definitiva è evidente che il trasferimento della odierna istante in una sede diversa da quella spettante espone la medesima al pericolo di un danno grave e irreparabile.

Infatti, la prof.ssa Meccariello solo per il corrente anno scolastico ha ottenuto *l'utilizzazione* nella Provincia di Benevento, ma ella è comunque, illegittimamente, titolare di Ambito nella Provincia di Verona ove per il prossimo anno scolastico sarà costretta a prendere servizio, per diversi anni, lontana dal proprio coniuge (impossibilitato a seguirla in quanto impegnato in attività lavorativa in Benevento), dai figli minori di anni 10 e 14, e dalla madre, affetta da *handicap grave* cui ella presta assistenza continuativa ed esclusiva, e ciò con grave lesione non soltanto di interessi meramente patrimoniali ma proprio della sua sfera dei diritti personali, dell'unità e serenità del suo nucleo familiare, oltre che del diritto alla salute ed all'assistenza, lesioni oggettivamente non risarcibili per equivalente (si veda in tal senso fra le altre l'Ordinanza cautelare del Tribunale di Caltagirone del 11 luglio del 2016).

Nel caso prospettato la durata del processo vanificherebbe il buon diritto della ricorrente, pregiudicando ulteriormente la sua posizione e, dunque, la stessa azione giudiziaria e determinerebbe l'impossibilità di qualsiasi utile riparazione risarcitoria "per equivalente".

SUL PROVVEDIMENTO INAUDITA ALTERA PARTE



E' di tutta evidenza che la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento vista l'imminenza della nuova procedura di mobilità (prevista per aprile 2017).

TUTTO CIO' PREMESSO

L'esponente, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata,

FA ISTANZA

A codesto Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, affinché,

– previa disapplicazione di ogni provvedimento illegittimo e lesivo dei diritti della ricorrente ;

-previa parziale disapplicazione del CCNI dell' 8 aprile 2016 e dell'O.M. n. 241 del 2016, nelle parti evidenziate in ricorso,

Voglia così provvedere, nelle more della decisione del ricorso nel merito,

IN VIA CAUTELARE E D'URGENZA CON DECRETO INAUDITA ALTERA PARTE EX ART 669 SEXIES C.P.C., STANTE L'URGENZA DI PROVVEDERE, IN CONSIDERAZIONE DELL'IMMINENZA DELLA MOBILITA', OVVERO, IN SUBORDINE, PREVIA CONVOCAZIONE DELLE PARTI:

accertare l'illegittimità del trasferimento della ricorrente nell'Ambito Veneto

01 (Provincia di Verona), e, per l'effetto:

1) dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere l'immediato trasferimento nell'ambito 05 della Provincia di Benevento con condanna delle Amministrazioni resistenti ad effettuare il suddetto trasferimento con adozione di tutti i provvedimenti necessari anche riguardo all'aggiornamento del punteggio ed al riconoscimento del diritto di precedenza;



2) In via subordinata, dichiarare il diritto della stessa ad ottenere l'immediato trasferimento negli altri ambiti della Provincia di Benevento o di altre province della Regione Campania, o di regioni vicine comunque nell'ordine di cui alla domanda di mobilità della ricorrente, con condanna delle Amministrazioni resistenti ad effettuare il suddetto trasferimento con l'adozione di tutti i provvedimenti necessari anche riguardo all'aggiornamento del punteggio ed al riconoscimento del diritto di precedenza.

Il tutto con vittoria di spese di lite.

ISTANZA
PER LA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI
CONTROINTERESSATI AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C. .

Ai sensi dell'art. 151 C.pc., ove il Giudice lo dovesse ritenere necessario, in considerazione del rilevante numero dei controinteressati e dei docenti di cui al Concorso del 2012, si chiede autorizzare la notifica mediante pubblicazione del ricorso nel sito internet del MIUR.

Come già dichiarato nel ricorso introduttivo, ai sensi dell'art. 152 disp. att. cpc, come modificato ed integrato dall'art. 38 del d.l. 98/11, convertito nella legge n. 111/2011, si dichiara che il valore della prestazione dedotta in giudizio è indeterminato. Ci si riporta a quanto già indicato nel ricorso introduttivo anche ai fini del contributo unificato rappresentando che



essendo il valore della prestazione dedotta in giudizio indeterminato, è pari ad euro 259,00.

Si richiama espressamente tutta la documentazione già depositata nel ricorso introduttivo.

Airola, 29.03.2017

Avv. Giovanni Falzarano

